

Certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona.

Possono essere rilasciati i seguenti certificati:

- certificato generale: contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile)
- certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
- certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.

Il certificato può essere richiesto:

- dall'interessato o da persona da lui delegata
- dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
- dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
- dal Difensore della persona offesa dal reato e del testimone.

A chi rivolgersi

La richiesta può essere presentata all'ufficio del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica, personalmente o da persona delegata, muniti di documento di identità valido, utilizzando l'apposito modello (pdf./doc.)

La richiesta può essere fatta anche mediante richiesta on line, seguendo la procedura guidata e presentando all'ufficio, al momento del ritiro, il numero della prenotazione e/o la richiesta generata dal sistema.

I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

Casi particolari:

- per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni;
- per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina;
- la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere;
- richiesta dall'estero, la domanda può essere presentata dall'interessato per posta o tramite un delegato.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Costi:

- 1 marca da bollo da € 16,00. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato
- 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza

Il **certificato è gratuito** (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Altre informazioni

Il rilascio del certificato è rilasciato con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).

Nota bene: A norma dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall'interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46 D.P.R. cit.).

Certificato dei carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti (art. 27 del D.P.R. n. 313 del 2003 - Testo unico del casellario) **consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso** nei quali un soggetto abbia assunto la qualità di imputato e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione. Il certificato riporta però solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale di ASTI e i relativi giudizi di impugnazione.

Il certificato può essere richiesto:

- dall'interessato o da persona da lui delegata
- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
- dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
- dal Difensore della persona offesa dal reato e del testimone.

A chi rivolgersi

La richiesta va presentata all'UFFICIO CASELLARIO GIUDIZIALE personalmente o da persona da lui delegata, muniti di documento di identità valido, utilizzando l'apposito modello.

I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

Casi particolari:

- per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale, se il minore non ha compiuto 16 anni;
- per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina;
- la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere;
- **richiesta dall'estero**, la domanda può essere presentata dall'interessato per posta o tramite un delegato.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Altre informazioni

Il **certificato è gratuito** (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) **quando** è richiesto, tra gli altri:

- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di

esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).

Nota bene: a norma dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall'interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46 D.P.R. citato).

Costi:

- 1 marca da bollo da € 16,00. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato
 - 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza.

Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR 313/2002 contiene le seguenti iscrizioni:

- condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale
- sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato, quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

A chi rivolgersi

La richiesta va presentata all'UFFICIO CASELLARIO GIUDIZIALE dal datore di lavoro, munito di documento di identità valido, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello.

La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Costi:

- 1 marca da bollo da € 16,00. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato
- 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza

1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza

I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti. L'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il decreto legislativo n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto:

- dal rappresentante legale dell'ente interessato o da un suo delegato,
- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
- dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione

A chi e come rivolgersi

La richiesta va presentata all'ufficio Casellario giudiziale utilizzando l'apposito modulo-

La richiesta del certificato deve essere **presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato**.

Il rappresentante legale può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare anche una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.

Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

Costi

- 1 marca da bollo da € 16,00. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato
- 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza

Altre informazioni

Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.